

Illustra l'argomento l'Assessore all'Ambiente, Dr. Vasco Fassina.

Successivamente intervengono i Consiglieri: Sig. Paolucci di Vivere Rubano, Sig. Perin della Lega, il quale annuncia voto contrario, Sig. Rinaldi del Polo, Sigg.ri Stecca e Rizzardi di Vivere Rubano. Conclude la discussione un secondo intervento del Sig. Rinaldi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, che individua come rifiuti assimilati agli urbani, disponendo ad ogni effetto l'assimilazione legale ai rifiuti urbani, i rifiuti propri delle attività economiche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui a quelli indicati al n.1) punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale previsto dall'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 10 settembre 1982, e gli accessori per l'informatica;

Visto l'art.17 comma terzo, della Legge n.128 del 24 aprile 1998 che abroga i commi 1 e 2 dell'art.39 della citata legge 146 del 1994 e fa venir meno l'assimilazione legale dei rifiuti speciali assimilabili;

Richiamato il Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997, ed in particolare l'art.7, comma terzo - che definisce come speciali i rifiuti derivanti da attività agricole, produttive, commerciale e di servizio - e l'art.21 - che consente ai comuni, tra l'altro l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art.18, comma2, lettera d);

Osservato che lo Stato non ha provveduto alla determinazione dei criteri di cui sopra;

Rilevato che il Ministero delle Finanze si è espresso al proposito con circolare n.119/E del 7 maggio 1998 richiamando, tra l'altro, l'attenzione dei comuni alla facoltà di avvalersi del potere di assimilazione in applicazione dell'art.21, lettera g) del Decreto Legislativo 22 del 5 febbraio 1997;

Richiamato il decreto legislativo 507 del 15 novembre 1993, in particolare l'art.64;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla assimilazione in forza del potere conferito ai comuni dall'art.21 del decreto legislativo 22 del 5 febbraio 1997;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri:

- del Responsabile della tassa ARSU;
 - del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
- ai sensi dell'art.53 della legge 142/90;

Con voti 10 favorevoli (maggioranza) 1 contrario (Lega Nord) e 3 astenuti (Polo e Progetto Rubano), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

- 1) di dichiarare ad ogni effetto assimilati ai rifiuti

urbani, ai fini del servizio di raccolta e di smaltimento, i rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività elencate all'art.7, comma terzo, lettera a), c), d), e) ed f) del decreto legislativo 22 del 1997 anche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui a quelli indicati al n.1) punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale previsto dall'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 10 settembre 1982, come riportato nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- 2) di dichiarare assimilati agli urbani i rifiuti provenienti dalle attività individuate al punto precedente e qualificabili come accessori per l'informatica;
- 3) di non assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti dalle attività indicate al precedente punto 1) derivanti da cicli produttivi;
- 4) di dare atto che gli imballaggi primari e secondari sono assimilati ai rifiuti urbani fino alla completa attuazione delle norme sugli imballaggi previste dal decreto legislativo 22 del 1997;
- 5) di dare atto che restano esclusi dalla assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 35, comma primo, lettera d) e all'art. 43, comma secondo;

Quindi, con voti 10 favorevoli (maggioranza) 1 contrario (Lega Nord) e 3 astenuti (Polo e Progetto Rubano), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del terzo comma dell'art. 47 della legge 142/90.

La proposta di delibera ha conseguito i pareri in base agli Art. 53, 55 della legge N. 142 del 08.06.1990

| | | |
|----------------------|------------|--------------------|
| Tecnico | 28/05/1998 | SPOLAORE ANTONELLA |
| Regolarità Contabile | 28/05/1998 | SPOLAORE ANTONELLA |

| | |
|------------|------------|
| 28/05/1998 | Favorevole |
| 28/05/1998 | Favorevole |

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti assimilati debbono presentare una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili;
2. contenitori vuoti costituiti da uno o piu' dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili;
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica;
4. fogli di carta, plastica, cellophane;
5. cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
6. materiali accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metalizzato e simili;
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
8. paglia e prodotti di paglia;
9. scarti di legno, trucioli e segatura;
10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica; stracci e juta;
12. feltri e tessuti non tessuti;
13. pelle e similpelle;
14. gomma e caucciù in polvere o ritagli;
15. resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
16. rifiuti oingombranti analoghi a quelli di cui all'art.2, comma 3, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1982;
17. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, e simili;
18. espansi plastici e minerali e simili;
19. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali del presente elenco;
20. materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili;
21. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
22. nastri abrasivi;
23. cavi e materiale elettrico in genere;
24. pellicole, lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
25. scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido;
26. scarti vegetali in genere;
27. residui animali e vegetali.

Le quantità complessive conferibili al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non potranno eccedere i seguenti valori determinati in ragione di chilogrammi prodotti annualmente con riferimento ai metriquadrati di superficie tassabile;

ATTIVITA'

KG/MQ/ANNO

| | |
|--|----|
| Stabilimenti industriali ed artigianali | 10 |
| Locali destinati ad uffici privati | 08 |
| Negozi in genere, esclusi gli alimentari | 18 |
| Alimentari, macellerie, pollerie e pescherie | 22 |
| Ortofrutta e fiorerie | 26 |
| Ristoranti, trattorie, pizzerie e simili | 24 |
| Bar, gelaterie, degustazioni e simili | 25 |
| Alberghi e pensioni | 10 |
| Cinema e teatri | 05 |
| Luoghi di degenza e cura | 09 |
| Impianti sportivi e ricreativi | 03 |
| Sedi di associazioni | 03 |
| Scuole | 02 |
| Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette | 01 |
| Autorimesse e autonoleggi | 03 |
| Distributori di carburante | 07 |
| Grossisti con produzione di rifiuto non putrescibile | 06 |
| Magazzini | 06 |

/01/RW/XSWP/DOC/TR/0098-00006.000